



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Anno	2023		
Verbale nr.	21	Data	21/09/2023
Convocazione	Prot. n. 4289/23	Del	18/09/2023
Su richiesta	Presidente del Consiglio dell'Ordine		
Sede riunione	Sede Ordine/Remoto	Inizio	Ore 18:30
		Fine	Ore 19:45

		Presente	Assente	Entra	Esce
Presidente	Dott. Ing. Raucci Carlo	X			
Segretario	Ing. Di Lorenzo Giovanna	X			
Tesoriere	Ing. De Chiara Federico	X			
Vice Presidente v.	Ing. Motti Anacleto	X			
Vice Presidente a.	Ing. Vitelli Luigi			18.40 Da Remoto	

N.	Consigliere	Presente	Assente		Esce
1	Carangelo Valentina		X		
2	Carozza Marco		X		
3	Felicità Vittorio	Da remoto			
4	Gionti Carmela	X			
5	Polito Tiziano			18.38 Da Remoto	
6	Renzo Caterina				
7	Rossi Gennaro	X			
8	Sperlongano Roberto	X			
9	Squeglia Giovanni	X			
10	Tavano Francesco			18.35 Da Remoto	

Alle ore_18:30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, essendo presenti n.9 Consiglieri su n. 15, dichiara aperta la riunione del Consiglio.
Verbalizza il Segretario, Ing. **Di Lorenzo** Giovanna.



ESITI DELLA RIUNIONE

Si passa alla discussione del primo punto all'o.d.g.:

Punto n.

1

APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Consigliere Segretario, Ing. Giovanna Di Lorenzo, legge il verbale della seduta del **07/09/2023**

Esiti: Il Verbale viene approvato all'unanimità

Modalità di voto		Nessuna	Note:
	X	Unanimità	
		Maggioranza	

Punto n.

2

NUOVE ISCRIZIONI e CANCELLAZIONI

Prende la parola il Segretario, Ing. Giovanna Di Lorenzo che, viste le richieste pervenute e a seguito di istruttoria positiva del responsabile degli uffici di segreteria, propone la ratifica delle seguenti iscrizioni e cancellazioni:

Cognome Nome	Acquisita al Prot. N. del	Superamento Esame di Stato	Sezione
MASCOLO Gaetano	4383/23 11/09/2023	II 1976 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Laurea in Ingegneria Civile V.O. Sett. Civile Ambientale, Industriale e Dell'Informazione	A 5456
ANTINOLFI Gaetano	4497/23 18/09/2023	I 2011 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Laurea in Ingegneria Civile Strutturale e Geotecnica Sett. Civile Ambientale	A 5457
LIBERTI Lucia	4515/23 18/09/2023	II 2006 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Laurea in Ingegneria Meccanica V.O. Sett. Civile Ambientale, Industriale e Dell'Informazione	A 5458
UCCIERO Tammaro	4372/23 11/09/2023	I 2023 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Laurea ("L.Vanvitelli") in Ingegneria Aerospaziale Meccanica Sett. Industriale Junior	B 559
NAPPO Gianmarco	4332/23 09/07/2023	I 2023 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Laurea ("Mercatorum") in Ingegneria Gestionale Sett. Industriale Junior	B 560
MONTANINO Gabriele	4412/23 13/09/2023	I 2023 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Laurea ("Mercatorum") in Ingegneria Gestionale Sett. Industriale Junior	B 561



AMBROSINO Elio	4456/23 14/09/2023	I 2023 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Laurea ("Mercatorum") in Ingegneria Gestionale Sett. Industriale Junior	B 562
D'AGOSTINO Michele	4513/23 18/09/2023	I 2023 Università degli Studi di Napoli "Federico II" Laurea (Pegaso) in Ingegneria Civile Ambientale Sett. Civile Ambientale Junior	B 563

CANCELLAZIONI

Cognome Nome	N. Iscrizione	Domanda pervenuta mezzo	Acquisita al Prot. N. del	Ragione Cancellazione
ANTINOLFI Gaetano	B 85	Consegna a mano	4496/23 18/09/2023	Per Iscrizione Sez. A
BOVENZI Pietro	A 3258	Consegna a mano	4329/23 07/09/2023	Su richiesta in regola a tutto il 2023
GRAUSO Pasquale	A 4880	Consegna a mano	4411/23 13/09/2023	Su richiesta in regola a tutto il 2023

Esiti: Il Consiglio approva

Delibera n. 65 del 21/09/2023

Modalità di voto		Nessuna	Note:
	x	Unanimità	
		Maggioranza	

Punto n.

3

NOMINA TERNE

Prende la parola il Segretario, ing. Giovanna Di Lorenzo, che pone in discussione l'esame delle ultime istanze pervenute ai sensi della legge 1086/1971. A seguito del sorteggio, verificati i requisiti, il CD delibera di segnalare i nominativi di seguito riportati:

Prot. 4203 del 28/08/2023			
Rilievo di un fabbricato per civile abitazione e relativa verifica delle strutture – Via [REDACTED] Mondragone (CE) – Proprietà di [REDACTED]			
	Michele	D'amico	528
	Antonio	Russo	3389
	Emilio	Perrino	2362

Prot. 4423 del 14/09/2023			
Verifica strutturale di un fabbricato esistente per civile abitazione – [REDACTED] Casaluce (CE) – [REDACTED]			
	Giuseppe	Baccaro	2235
	Rolando	De Rosa	1531
	Michele	Caserta	2530



Prot. 4453 del 14/09/2023			
Scia in sanatoria per la realizzazione di un gazebo in legno – ██████████ Casal di Principe (CE) – Proprietà di ██████████			
	Michele	La Vedova	774
	Vincenzo	Falconetti	830
	Sebastiano	Di Cerbo	3162
Esiti: Il Consiglio approva			
Delibera n. 66 del 21/09/2023			
Modalità di voto		Nessuna	
	x	Unanimità	
		Maggioranza	

Punto n.

4

ATTIVITA' DELL'ORDINE

Prende la parola il Presidente in merito all'Atto Transattivo tra l'ing. Valentino Antonio e l'Ordine. Il Presidente legge il nuovo documento con la modifica del p.to 5 perché il Consiglio non era d'accordo della proposta transattiva inviata dall' avv.Oliva, L'atto Transattivo appena letto viene approvato all'unanimità. *All. 1*

Si invita l'ufficio di Segreteria a trasmettere la nuova bozza dell'atto all'avv. Alfonso Oliva in modo da sottoporlo anche all'avv. Liverini. In caso di accordo tra le parti, si procederà alla sottoscrizione dell'atto. Il Consiglio approva all'unanimità.

In merito alle modifiche della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16, recante norme sul governo del territorio, prende la parola il Presidente per informare il Consiglio che, a seguito di vari incontri da remoto con gli altri Presidenti degli Ordini degli ingegneri della regione Campania, insieme con l'ing. Vitelli, delegato dell'Ordine degli ing. Di Caserta, è stato redatto un documento recante le proposte di modifiche alla L.R. 22 dicembre 2004 n. 16. Il documento, sottoscritto dai 5 Presidenti delle province della Campania, è stato trasmesso all'Assessore regionale Discepolo e si allega al presente verbale. *All. 2*

Vista la nota prot. n. 4569/23 del 20/09/2023 da parte della società Visura S.p.A. avente ad oggetto la Proposta di rinnovo canone manutenzione e assistenza tecnica Software Protocollo, il Consiglio delega il Tesoriere, ing. de Chiara, a verificare scadenza e condizioni del contratto.

Prende la parola il Presidente che sottopone all'attenzione dei Consiglieri la proposta di Consulenza del Lavoro pervenuta il 18/09/2023 ed acquisita al prot. N. 4494/23 chiedendo di prenderne atto e rinviando eventuale approvazione al prossimo Consiglio. Il Consiglio decide di valutare altre offerte inerenti all'incarico di consulente del lavoro dell'Ordine prima di procedere all'approvazione.

Prende la parola l'ing. Gionti che, in riferimento alla Riunione Tavolo Tecnico di Consultazione – Prezzario anno 2024 convocata dalla Giunta Regionale della Campania a cui ha partecipato lo scorso 14 settembre, informa il Consiglio che ha chiesto al coordinatore del tavolo tecnico di inviare il verbale dell'incontro a tutti gli Ordini partecipanti.

Prende la parola il Presidente informando il Consiglio circa l'Assemblea dei Presidenti, che si è svolta a Roma il 15/09/2023, al cui o.d.g c'era la proposta di modifica del D.P.R. 380/01. Il Presidente Raucci è intervenuto proponendo di eliminare l'autorizzazione sismica al G.C. relativamente ai fabbricati privati. A seguito di disaccordo da parte del gruppo di lavoro nazionale Ing. La Capra (censu), il presidente Raucci ha proposto in subordine l'innalzamento dell'altezza strutturale di competenza del G.C. da 10,50 m a 20,00 m.



Prende la parola l'ing. Polito chiedendo di riconfermare la Commissione Innovazione economia circolare, con le seguenti cariche: Presidente ing. Elia Calabrò, Segretario ing. Antonio Rauccio, referenti ing. De Chiara e ing. Polito.

Si dà mandato alla Segreteria di trasmettere opportuna informazione alle cariche confermate.

Su richiesta dell'ing. Motti si dà mandato al Tesoriere di acquistare n. 100 penne al costo di 0,80 euro cadauno con il logo dell'Ordine come da offerta pervenuta mezzo posta ordinaria.

Esiti: Il Consiglio approva

Delibera n. 67 del 21/09/2023

Modalità di voto	x	Nessuna	Note:
		Unanimità	
		Maggioranza	

Punto n.

5

VARIE ED EVENTUALI

Non essendoci altri argomenti da discutere, la seduta è sciolta

Esiti: Il Consiglio approva

Delibera n. del 21/09/2023

Modalità di voto	x	Nessuna	Note:
		Unanimità	
		Maggioranza	

Il presente verbale è composto da n° 5 pagine

I lavori si chiudono alle ore : 19:45

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO

(Dott. Ing. Giovanna Di Lorenzo)

IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Carlo Raucci)

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

Il sig. **Valentino Antonio** (cod. fisc. VLNNTN66S09B9630) nato a Caserta (CE) il 09.11.1966 ed ivi residente alla Via G. Tescione, n. 95,

E

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, con sede in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova, 1, in persona del Presidente *pro tempore*, ing. **Carlo Raucci** (cod. fisc. RCCCRL54B05I234N) nato a Santa Maria Capua Vetere il 05/02/1954 e residente ivi al Vico Cappabianca, 5 - (d'ora in avanti solo Ordine)

PREMESSO

- che, il sig. Valentino Antonio è stato iscritto presso l'Ordine dal 09.02.199 al 11.01.2017;
- che, l'Ordine, in data 07.04.2015, ha trasmesso al gestore del registro INI-PEC, l'indirizzo di posta elettronica certificata antonio.valentino@ordingce.it il cui titolare è il dott. Antonio Valentino avente codice fiscale VLNNTN60L08C558C - associandolo erroneamente e senza alcun consenso e autorizzazione al nominativo del sig. Valentino Antonio avente codice fiscale VLNNTN66S09B9630;
- che, la predetta trasmissione ha generato l'inserimento e la pubblicazione - a far data dal 07.04.2015 e sino al 19.01.2023 - sul Registro INI-PEC della casella di posta elettronica certificata antonio.valentino@ordingce.it associata al codice fiscale VLNNTN66S09B9630 e al nominativo del sig. Valentino Antonio;
- che, il sig. Valentino Antonio è venuto a conoscenza dell'esistenza della menzionata casella p.e.c. solo casualmente a seguito della sospensione dei pagamenti della Prefettura di Caserta quale conduttrice di un immobile di sua proprietà adibito a sede della Caserma dei Carabinieri di Maddaloni;
- che, il sig. Valentino Antonio, a seguito di approfondimenti per il tramite di un consulente fiscale, appurava che la sospensione dei pagamenti (intervenuta a far data da novembre 2022) dipendeva dall'inadempienza agli obblighi di versamento derivante dalla notifica da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, in data 16.06.2022, della cartella di pagamento n.0282021000794083000 di importo pari ad €15.572,08. La menzionata cartella di pagamento richiama, inoltre, la comunicazione n.140308718001 notificata precedentemente, in data 06.03.2020, da Agenzia delle Entrate;
- che, entrambe le notifiche risultavano effettuate sulla casella di posta elettronica certificata antonio.valentino@ordingce.it;
- che, con istanza del 18.01.2023, il sig. Valentino Antonio richiedeva dei chiarimenti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta in merito all'apertura della menzionata casella di posta elettronica certificata;
- che, con nota del 26.01.2023 a firma del Consigliere Segretario, Ing. Giovanna Di Lorenzo, e del Presidente, Ing. Carlo Raucci, l'Ordine precisava che "la pec valentino.antonio@ordingce.it per mero errore di omonimia è stata attribuita anche all'ing. Antonio Valentino C.F. VLNNTN60L08C558C iscritto presso quest'Albo al n. 1666 e che abbiamo provveduto a dissociare, sulla piattaforma INIPEC, tale indirizzo al Suo Codice Fiscale";
- che, con istanza di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec in data 08.03.2023, per il tramite dell'avvocato Filippo Liverini, il sig. Valentino Antonio chiedeva all'Ordine la visione e l'estrazione di copia dei seguenti documenti: "pratica inerente l'apertura della casella pec antonio.valentino@ordingce.it presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta e specificamente i dati identificativi e il domicilio

digitale pubblicati nell'elenco riservato di cui all'art. 16, comma 7, del d.lgs n.185/2008 riguardanti il sig. Valentino Antonio (c.f.VLNNTN66S09B630); le credenziali di accesso inerenti la casella di posta elettronica certifica antonio.valentino@ordingce.it; pratica inerente l'acquisizione della documentazione -così come previsto dall'art. 6-bis, comma 2-bis, del d.lgs. n.82/2005 -da parte di Inipecc presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, nonché la data iniziale di pubblicazione sul registro Inipecc della pec antonio.valentino@ordingce.it intestata al sig. Valentino Antonio (c.f.VLNNTN66S09B630); ogni altro atto e/o documento inerente le predette pratiche e, comunque, ad esse collegati";

➤ che, successivamente, in data 22.03.2023, in riscontro alla predetta istanza si procedeva ad effettuare, presso l'Ordine, l'accesso agli atti alla presenza dell'avvocato Filippo Liverini, dell'ing. Anacleto Motti, del consigliere segretario, ing. Di Lorenzo e della dipendente Coppola Nicoletta, all'esito del quale veniva redatto il verbale dell'incontro nel quale, in particolare, veniva attestato il rilascio di taluna documentazione "comunicazione di Visura s.p.a." e nel contempo veniva rilevato che "la documentazione richiesta nella istanza di accesso agli atti del 08.03.2023 non risulta agli atti"; □ che, il sig. Valentino Antonio non ha mai detenuto le credenziali di accesso (username e password) della casella pec antonio.valentino@ordingce.it;

□ che, l'erronea trasmissione da parte dell'Ordine al gestore del registro INI-PEC, dell'indirizzo di posta elettronica certificata antonio.valentino@ordingce.it associato al codice fiscale VLNNTN66S09B9630 ha determinato un grave danno materiale e immateriale al sig. Valentino Antonio;

□ che, per il tramite dell'avvocato Liverini, il sig. Valentino Antonio, con missiva pec del 23.05.2023, ha proposto all'Ordine di definire bonariamente la controversia mediante la corresponsione delle sole spese documentate sostenute pari a complessivi euro 1.600,00;

□ che, con missiva pec del 30.06.2023, l'Ordine, per il tramite dell'avvocato Alfonso Oliva ha comunicato di accettare la predetta proposta transattiva.

Ciò premesso le parti in epigrafe costituite, a tacitazione della controversia insorta, convengono e stipulano quanto segue.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. L'Ordine si impegna a corrispondere al sig. Valentino Antonio, a titolo di spese sostenute per la definizione della vicenda indicata in premessa, la somma complessiva di euro 1.600,00 (euro milleseicento/00) mediante bonifico bancario sul seguente IBAN IT61B0310414901000000160040 intestato a Valentino Antonio da effettuarsi entro e non oltre gg.7, termine perentorio, dalla firma della presente transazione.

3. Il sig. Valentino Antonio all'esito del pagamento di cui al punto 2 rinuncerà ad agire giudizialmente nei confronti dell'Ordine per l'accertamento del maggior danno subito derivante dalla trasmissione da parte dell'Ordine al Registro INI-PEC della casella pec il dott. Antonio Valentino avente codice fiscale VLNNTN60L08C558C - associata erroneamente e senza alcun consenso e autorizzazione al nominativo e al codice fiscale del sig. Antonio Valentino VLNNTN66S09B9630 nel periodo dal 07.04.2015 e sino al 19.01.2023. antonio.valentino@ordingce.it - il cui titolare è il dott. Antonio Valentino avente codice fiscale VLNNTN60L08C558C - associata erroneamente e senza alcun consenso e autorizzazione al nominativo e al

codice fiscale del sig. Antonio Valentino VLNNTN66S09B9630 nel periodo dal 07.04.2015 e sino al 19.01.2023.

4. Il sig. Valentino Antonio all'esito del pagamento di cui al punto 2 rinuncerà ad agire giudizialmente nei confronti dell'Ordine per l'accertamento del maggior danno subito derivante dall'inserimento sul registro INI-PEC della casella di pec antonio.valentino@ordingce.it - il cui titolare è il dott. Antonio Valentino avente codice fiscale VLNNTN60L08C558C - associata erroneamente e senza alcun consenso e autorizzazione al nominativo e al codice fiscale del sig. Valentino Antonio VLNNTN66S09B9630 nel periodo dal 07.04.2015 e sino al 19.01.2023

5. Le parti statuiscono che qualora, successivamente alla firma della medesima transazione, il sig. Valentino Antonio dovesse venire a conoscenza di atti impositivi - quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo cartelle di pagamento, pignoramenti, multe stradali ecc. notificati sulla casella pec antonio.valentino@ordingce.it - o in ogni caso dovesse ricevere notifiche di atti precedentemente notificati sulla casella pec antonio.valentino@ordingce.it, provvederà, con comunicazione pec, ad informare tempestivamente l'Ordine il quale rilascerà specifica dichiarazione circa l'apertura e la trasmissione ad INI-PEC della casella di posta certificata antonio.valentino@ordingce.it precisando che la medesima casella pec è stata associata erroneamente al nominativo del sig. Valentino Antonio avente codice fiscale VLNNTN66S09B9630 e che al sig. Valentino Antonio solo in data 26.01.2023 ne è stata data comunicazione.

6. Le parti statuiscono che laddove il sig. Valentino Antonio non dovesse ottenere lo sgravio delle **maggiori** somme ingiunte - a seguito della produzione all'Ente creditore notificante della dichiarazione di cui al punto 5 - l'Ordine si obbliga a corrispondere al sig. Valentino Antonio, previa attestazione del versamento, le somme richieste, **limitatamente alle sanzioni e ai maggiori interessi maturati tra il 7.04.2015 ed il 26.01.2023 imputabili alla mancata conoscenza dell'atto.**

7. Il sig. Valentino Antonio dichiara che alla data della firma della presente transazione non è a conoscenza di atti impositivi - diversi da quelli specificati in premessa - notificati sulla casella pec antonio.valentino@ordingce.it.

8. Il presente accordo transattivo non verrà sottoposto a registrazione per concorde volontà delle parti, fatta eccezione per il caso d'uso. In caso di inadempimento delle obbligazioni derivante dalla transazione, le spese di registrazione della presente scrittura, oltre ad ogni spesa per tassa, sovrattassa e/o sanzioni saranno a carico della parte inadempiente che renderà necessaria l'esibizione in giudizio della scrittura.

9. La presente scrittura, viene sotto scritta digitalmente dalle parti indicate in epigrafe e dai loro procuratori per autentica delle firme e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13 comma 8 L.F.;

Caserta, lì

La presente scrittura consta di n. 5 pagine Letto, firmato e sottoscritto

Antonio Valentino

Carlo Raucci

Sottoscrivono la transazione per la rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 della Legge Professionale i legali delle parti, avv. Filippo Liverini e avv. Alfonso Oliva.

Avv. Filippo Liverini

Avv. Alfonso Oliva

Oggetto: Audizione sul Disegno di legge: "Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 recante "Norme sul Governo del Territorio". Reg. Gen. n. 313.

Osservazioni Ord Ing

Considerazioni generali

Si apprezza lo sforzo della Regione su una materia di notevole importanza e complessità volta ad aggiornare e migliorare la Legge Regionale (LR) di Governo del territorio (GdT).

Essendo chiamati a fornire un contributo alla formazione della norma si ritiene, tuttavia, in un'ottica di fattiva interlocuzione e con spirito collaborativo, dover evidenziare alcuni aspetti che meriterebbero un supplemento di riflessione.

Innanzitutto, in generale, sarebbe utile snellire il testo evitando duplicazioni o parti di norma sostanzialmente simili (esempio: Art.2, c.1 e Art.23, c.9bis). Inoltre, alcuni articoli non sembrerebbero pertinenti con una LR di GdT, come il recupero dei sottotetti e i parcheggi pertinenziali che, pur essendo strettamente connessi con l'obiettivo della riduzione del consumo di suolo, sono di natura più squisitamente edilizia e potrebbero trovare una collocazione più coerente e adeguata nel sistema normativo regionale.

Aver di fatto incorporato la LR 13/2022 sulla Rigenerazione Urbana nella LR di GdT pone un notevole problema circa la computazione del carico insediativo ammissibile sul territorio, incrementabile a dismisura attraverso le premialità volumetriche senza alcuna possibilità di una preventiva quantificazione e un razionale bilancio rispetto agli effettivi fabbisogni insediativi.

Si ritiene che sia ancora non chiara la distinzione fra piano strutturale urbanistico (PSU) e programma operativo (PO) essendo necessario specificare che solo il secondo impone vincoli preordinati all'esproprio di durata quinquennale piuttosto che a tempo indeterminato che, invece, connota il primo. Si veda, ad esempio, quanto contenuto nell'Art..38, c.1.

La norma sembra, inoltre, non affrontare in maniera sufficientemente approfondito il tema della Città Metropolitana, che appare, pertanto, non organicamente integrata nel sistema della pianificazione regionale.

Nel testo si fa anche riferimento (vedi, ad esempio: Art..33quater, c.8; Art..33quater, c.17) alla possibilità di ricorrere alla monetizzazione in luogo della cessione di superfici per standard urbanistici e, più in generale, di dotazioni urbane. Dovrebbe, invece, essere chiarito, in un unico specifico articolo (ad esempio: Art.31) appositamente dedicato agli standard urbanistici, che tale eventualità deve essere del tutto eccezionale. Un eccessivo ricorso a tale modalità andrebbe a detrimento della città pubblica.

Si suggerisce, infine, che una volta introdotta nel testo la denominazione di uno strumento a cui è associato una sigla, successivamente si deve utilizzare la sigla e non alternare sigla e denominazione dello strumento senza uno specifico criterio o un particolare motivo (ad esempio: Art. 23, c.9quinquies; Art.28, c.4, lett. a) si deve usare PA e non piani attuativi). Sarebbe utile, a tal fine, introdurre un elenco contenente l'associazione univoca delle sigle utilizzate nel testo normativo con la rispettiva definizione.

Nel rinnovare i complimenti per il lavoro svolto, si resta a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento e di supporto.

Infine si fa presente che molti Comuni della Regione Campania, sebbene con lentezza e difficoltà dovute ai pochi fondi comunali, sono in procinto di adottare o approvare il PUC, per cui ci si auspica che i PUC una volta approvati, se coerenti nei contenuti al PSU, possono approvare il nuovo strumento con un semplice passaggio in Giunta, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano.

Osservazioni puntuali

Di seguito, alcune osservazioni puntuali, con l'auspicio che possano essere di aiuto al miglioramento del dispositivo normativo proposto

TESTO VIGENTE	DISEGNO DI LEGGE	EMENDAMENTI FORMALI (... è aggiunto/sostituito /modificato con "...")	EMENDAMENTI NON FORMALI (OSSERVAZIONI E PROPOSTE)
<p>Art. 1 Oggetto della legge. 1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantirne lo sviluppo, nel rispetto del principio di sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale.</p>	<p>L'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 (Oggetto della legge) 1. La Regione Campania disciplina con la presente legge la salvaguardia, la valorizzazione, l'assetto e l'utilizzazione del territorio mediante un sistema di pianificazione territoriale e urbanistica" ...</p>		<p>Si ritiene che tra gli obiettivi della pianificazione il "riconoscimento del diritto all'abitazione per una idonea coesione sociale" debba avere una posizione di maggior rilievo e non essere indicato tra gli ultimi posti in una lista di obiettivi cui non può non riconoscersi un ordine gerarchico.</p>
<p>"Art. 2 (Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica) 1. La pianificazione territoriale e urbanistica, nel perseguire le finalità di rigenerazione territoriale e urbana, di sostenibilità ambientale, ecologica, urbanistica e sociale, di rafforzamento della resilienza urbana, di contrasto al consumo di suolo, e orientata a promuovere processi di sviluppo sostenibile delle comunità insediate, per una migliore qualità</p>			

<p>di vita delle persone, attraverso le seguenti azioni prioritarie: ...</p>			<p>Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente: "Art. 2 bis (Definizioni) 1. Il territorio comunale, ai fini della presente legge, è suddiviso in territorio urbanizzato e territorio rurale come specificato nei successivi commi. 2. Il territorio urbanizzato è dotato di urbanizzazione primaria e secondaria, costituito da aree completamente o parzialmente edificate a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, da attrezzature pubbliche e di uso pubblico, verde urbano e impianti tecnologici. Sono incluse altresì quelle aree inedificate interamente o parzialmente intercluse incolte e improduttive. Restano escluse le aree identificate come territorio rurale di cui al comma 4. 3. Il territorio urbanizzato è composto:</p>	<p>Art.2bis La norma introduce definizioni qualitative di "territorio urbanizzato" e "territorio rurale". Ci si chiede qual è l'applicazione operativa che ne consegue. All'Art.23, c.2, lett b) si parla di "territorio urbano ed extraurbano".</p>
--	--	--	--	---

	<p>all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2 la parola "vincolo" è sostituita dalla seguente: "incentivi";</p> <p>2) il comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>omissis</p>		
	<p>all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p>		<p>Si ritiene che vada meglio chiarito che, nella frase "Le Province e la Città Metropolitana di Napoli dichiarano la coerenza dei piani urbanistici comunali alle strategie, agli obiettivi e alle azioni del proprio strumento di pianificazione territoriale" le strategie e gli obiettivi devono essere solo quelli inclusi nel proprio strumento di pianificazione. Ciò al fine di evitare che una Provincia o la Città Metropolitana possa, con autonomia delibera e senza le forme di tutela costituzionale previste per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale, imporre strategie e obiettivi non inclusi nel proprio strumento di pianificazione regolarmente approvato.</p>
	<p>Al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole "Alla Regione" sono aggiunte le seguenti: ", alla Città Metropolitana";</p>		
	<p>Al comma 1 dell'articolo 11 prima delle parole "le province" sono aggiunte le seguenti: "La Città Metropolitana,"</p>		<p>Art.11, c.3. La norma dice "a condizione che sia assicurata la omogeneità". Si potrebbero più opportunamente usare i termini "coerenza ed organicità".</p>
	<p>All'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:</p>		

	<p>1) al comma 1 il periodo // - Puc - e degli atti di programmazione degli interventi di cui all'articolo 25" e soppresso;</p> <p>2) i commi 15 e 16 sono abrogati;</p>	
<p>Art. 14 Piani settoriali regionali 1.1 piani settoriali regionali - Psr, regolanti specifici interessi e</p>	<p>All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2, lett. c), la parola: "provinciale" è soppressa;</p> <p>2) al comma 3, lett. a), dopo la parola "pianificazione" sono aggiunte le seguenti: "della Città Metropolitana e";</p> <p>3) al comma 3 la lett. b) e sostituita dalla seguente: "b) gli indirizzi e le strategie per la pianificazione di area vasta per una corretta dislocazione dei nuovi assetti insediativi in funzione di futuri scenari di sviluppo territoriale, monitorando i conseguenziali effetti che ne derivano anche mediante la determinazione del livelli di sostenibilità urbanistica, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di riequilibrio territoriale";</p>	<p>Art.13, c.3, lett. d), La norma fa riferimento ai soli comuni di "minori dimensioni" e non a comuni comunque compresi in ambiti riconosciuti omogenei, quali i Sts del Ptr o del Ptcp. Andrebbero date indicazioni anche per i comuni (o le municipalità) la Città Metropolitana.</p>
		<p>Art.14, La norma dice che i Psr sono coerenti con le previsioni del Ptr.</p>

attività coinvolgenti l'uso del territorio, integrano il Ptr e sono coerenti con le sue previsioni.			In realtà vale quanto si dice all'Art.19, c.2, per i piani di settore provinciali (Psp), ossia che, se del caso, costituiscono "variante" al Ptr.
	Al comma 1 dell'articolo 17 , primo capoverso, il periodo da "E istituito" fino a "compiti" è sostituito dal seguente: "Il sistema informativo territoriale - Sit - ha i seguenti compiti";		
	All' articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "e nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2" sono soppresse; 2) i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;	si aggiunge: 3) il comma 2 lett. b è abrogato	Art.18, c.5, lett.b) , Si parla di dimensionamento dei piani urbanistici comunali. Non si comprende a cosa si riferisce esattamente. Sembra riferito al PSU e al PO dell'Art.23, c.1. In realtà, il dimensionamento non dovrebbe essere un contenuto proprio del PO. Art.18bis , La norma dovrebbe aggiungere qualcosa in termini di indirizzi e criteri circa i contenuti dei Puc e, in particolare, di "dimensionamento" dei PSU dei comuni che fanno parte della Città Metropolitana.
			Si ritiene che la pianificazione provinciale e metropolitana non debba fissare i carichi insediativi ammissibili nel territorio. Viceversa dovrebbe fissare obiettivi di performance ecologica ed energetica che i Comuni devono raggiungere nella pianificazione urbanistica di loro competenza senza fissare vincoli quantitativi.
	All' articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:		Art.22, c.2bis , Ci si chiede se vi è una differenza operativa fra i termini "si attuano" e "si realizzano".

	<p>1) il comma 2 e sostituito dal seguente: ...</p> <p>All'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni: ...</p>	<p>si aggiunge: 2 quater. In coerenza con gli obiettivi di risparmio nel consumo di suolo, promozione sociale e valorizzazione del tessuto produttivo regionale, il PSU fissa gli indici e i parametri relativi alla densità edilizia ed urbanistica delle aree produttive attenendosi ai seguenti valori: rapporto di copertura fondiario non inferiore al 50%; altezza massima non inferiore a 10 m; indice di fabbricazione fondiaria non inferiore a 5 mc per mq; indice di fabbricazione territoriale non inferiore a 2,5 mc per mq. Eventuali limiti inferiori nella pianificazione urbanistica dovranno essere adeguatamente motivati anche nel caso di adattamento di vigenti Puc in PSU. Resta l'obbligo, in caso di incrementi volumetrici e/o di superficie edilizia, l'adeguamento delle dotazioni territoriali urbanistiche di cui alla presente legge e al decreto</p>	<p>Art. 23, c.1, Nelle previsioni di piano, il contenuto "conformativo" dovrebbe essere la regola mentre quello "espropriativo" l'eccezione. La norma potrebbe essere riscritta come segue: "anche mediante disposizioni a contenuto conformativo".</p> <p>Art. 23, c.2, lett b), Qui si parla di "territorio urbano ed extraurbano" e non di quanto definito all'Art.2bis cioè "territorio urbanizzato" e "territorio rurale" (vedi Art.2bis).</p> <p>Art. 23, c.9, Si dice che i piani di settore comunale fanno parte integrante del PSU. La norma dovrebbe precisare in che rapporto sono, in analogia a quanto vale per Psr e Psp. Meglio sarebbe dire che sono parte integrante del PSU e del RUE, per le relative proiezioni di natura, rispettivamente, strutturale e regolativa.</p> <p>Art. 23, c.9bis, L'elenco delle azioni prioritarie sono sostanzialmente una ripetizione di quanto già riportato all'Art.2, c.1.</p> <p>Art. 23, c.9ter, Lo strumento urbanistico comunale è il piano urbanistico comunale (Puc) definito al c.1, per cui non si comprende perché qui chiamarlo diversamente.</p> <p>Art. 23, c.9quater, Si fa riferimento alla "incentivazione urbanistica". Trattandosi in realtà esclusivamente di incrementi volumetrici,</p>
--	---	--	---

	<p>del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 o, in alternativa, la loro monetizzazione.”</p> <p>Si sostituisce il comma “9 septies”: Per gli interventi di cui al comma 9.sexies l'incentivazione può prevedere un incremento volumetrico per l'edilizia residenziale e non residenziale esistente i cui limiti quantitativi, eventualmente diversificati per le diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale dal piano, sono determinati dalla pianificazione urbanistica comunale in funzione di performance di qualità ecologica da raggiungere e del valore di mercato degli immobili nella zona medesima. In mancanza di una specifica previsione in tal senso nel piano urbanistico vigente si applicano i seguenti limiti di incremento volumetrico: fino a un massimo del venti per cento, per operazioni di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione, e del trentacinque per cento,</p>	<p>si dovrebbe far riferimento a “incentivazione edilizia”.</p> <p>Art. 23, c.9quinquies. Si fa riferimento a formazione e redazione del “piano strutturale”. Occorrerebbe uniformare e far riferimento sempre alla sigla PSU.</p> <p>Art. 23, c.9octies. La norma dovrebbe fornire criteri per l'individuazione delle “aree di atterraggio” degli incentivi volumetrici alla delocalizzazione.</p> <p>Si ritiene che, per le aree produttive, la previsione di indici e parametri urbanistici troppo restrittivi presenti in numerosi piani urbanistici comunali sia in contrasto con gli obiettivi di risparmio nel consumo di suolo, promozione sociale e valorizzazione del tessuto produttivo regionale, favorendo, viceversa, l'urbanizzazione di aree attualmente destinate all'uso agricolo o di aree naturali.</p> <p>Si ritiene che i valori dell'incentivazione siano da stabilirsi in sede di pianificazione urbanistica, senza limiti che, in molti casi, potrebbero risultare troppo vincolanti per consentire un'effettiva rigenerazione dell'urbanizzato esistente o, addirittura, troppo estensivi in aree in cui i valori immobiliari già consentono, con un minore incentivo, l'equilibrio economico-finanziario della trasformazione.</p>
--	--	---

		per interventi di demolizione e ricostruzione.	
	L'articolo 25 è abrogato; L'articolo 26 è sostituito dal seguente:		Art.26, c.3 , Non è chiaro il motivo del perché sia stato eliminato l'aggettivo "urbanistico" al piano attuativo. Non è chiara la differenza sostanziale fra il "permesso di costruire convenzionato" di cui al c.2 e il PA di cui al c.3. Modificando la denominazione si rende incerta la possibilità di ricondurre i contenuti di un PUA alle specifiche norme dei tradizionali Plc, Pip, Peep, PdiR di cui il PA assumerebbe contenuti ed efficacia.
	L'articolo 27 è abrogato;		
	L'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Regolamento urbanistico edilizio)		Art.28, c.1 , Qui sembra che il RUE e/o il PSU possa essere, ciascuno di essi, comunale o intercomunale in maniera autonoma e indipendente l'uno dall'altro, mentre i due strumenti sono legati fra loro essendo il RUE le norme tecniche di attuazione del PSU (Art.28, c.1). Art.28, c.3, lett. b) , Si fa riferimento a un "progetto urbanistico". Si potrebbe qui far riferimento al PA (o meglio PUA, come già detto per Art.26, c.3). Art.28, c.4, lett. a) , Si fa riferimento a tipologie di intervento per le quali non è consentito l'utilizzo del permesso di costruire convenzionato. Quindi, in mancanza di analogia precisazione, sembrerebbe consentito l'utilizzo del PA su tutto il territorio, in assenza di una chiara differenza fra i due strumenti (come già detto per Art.26, c.3).

			<p>Art.28, c.4, lett. b); lett.e), Si fa riferimento a premialità volumetriche o di superficie, mentre in altri punti la norma fa riferimento solo a premialità volumetriche. Poiché la corrispondenza fra i due parametri non è biunivoca, andrebbe chiarito a quale dei due si fa specificamente riferimento.</p> <p>Art.28, c.4, lett. g), Qui la norma fa riferimento a “densità” e “altezze”, per cui i riferimenti normativi dovrebbero essere quelli relativi all’art. 7, oltre che 8, del DM 1444/1968. Inoltre, riguardando l’altezza, andrebbe anticipata in questo punto della norma la precisazione che si ritrova al successivo</p> <p>Art.31, c.2 “Tale individuazione non costituisce variante allo strumento di pianificazione urbanistica. Nelle zone A le altezze delle eventuali nuove costruzioni non possono superare quelle degli edifici storico-artistici preesistenti, circostanti e immediatamente adiacenti”.</p> <p>Art.31, c.2, Trattandosi di standard urbanistici, il riferimento ai limiti di densità edilizia, di altezza e distanza (artt. 7, 8 e 9 del DM 1444/1968) è improprio. Il riferimento dovrebbe essere agli artt.3, 4 e 5 del DM 1444/1968. Vale qui quanto già detto al precedente punto relativo alla precisazione di cui all’Art.28, c.4, lett. g).</p> <p>Art.31, c.2 bis, Aule e laboratori universitari non sono standard urbanistici. Questo sembra un dispositivo molto specifico e non pertinente con una norma di GdT ma propria della normativa relativa all’edilizia universitaria.</p>

	<p>All'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2 le parole "Il Puc, gli all'articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) al comma 2 le parole "Il Puc, gli atti di programmazione degli interventi e i Pua" sono sostituite dalle seguenti: "Il PSU e il PO";</p> <p>2) al comma 3 la parola "Puc" è sostituita dalla seguente: "PSU";</p>		
<p>Art.33 c.3. La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie.</p>	<p>All'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) il comma 1 è sostituito dal seguente:</p> <p>"1. Le trasformazioni previste dal PSU da I PO possono essere realizzate mediante parti edificatori, cost come individuati dagli stessi PSU e PO.";</p> <p>2) al comma 2 la parola "Puc" è sostituita dalle seguenti: "PSU e dal PO";</p> <p>3) al comma 2 bis la parola "PUC", ove ricorrente, è sostituita dalla seguente: "PSU";</p>		<p>Art.33, c.3, Non è chiaro cosa significa "La superficie necessaria per la realizzazione di attrezzature pubbliche non è computata ai fini della determinazione delle quote edificatorie.".</p>

	<p>4) il comma 4 è abrogato; 5) Il comma 6 è abrogato.</p>		<p>Nei comparti l'indice di edificabilità territoriale si applica a tutta la superficie territoriale interessata dalla trasformazione indipendentemente dalle superfici che successivamente saranno attrezzate come urbanizzazioni e le cui superfici saranno cedute alla pubblica amministrazione.</p>
	<p>All'articolo 33 bis sono apportate le seguenti modificazioni: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Programma operativo per il Piano nazionale di ripresa e resilienza"; 2) al comma 1 le parole "piani programmatici di cui al comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 5/2011" sono sostituite dalle seguenti: "Programmi operativi di cui all'articolo 33 ter"; 3) le parole "piani programmatici", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Programmi operativi"; 4) le parole "piano programmatico", ove ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Programma operativo";</p>	<p>Al comma 7 dell'articolo 33 quater, dopo le parole "e/o cambi di destinazione d'uso" sono aggiunte "i cui limiti quantitativi, eventualmente diversificati per le diverse zone in cui è suddiviso il territorio comunale dal piano, sono determinati dalla pianificazione urbanistica comunale in funzione di performance di qualità ecologica da raggiungere e del valore di mercato degli immobili nella zona medesima. In mancanza di una specifica previsione in tal senso nel piano urbanistico si applicano".</p>	<p>Art.33 bis, Data la natura contingente del PNRR, ci si chiede se ha senso stabilizzare tale tipologia di programma in una norma regionale di GdT che dovrebbe essere, per sua natura, di prospettiva.</p>

Dopo l'articolo 33 bis sono aggiunti i seguenti:
"Art. 33 ter (Programma operative urbanistico comunale e di area vasta)
.....

Art.33 ter, Nel titolo dell'articolo, il piano operativo è definito "urbanistico comunale e di area vasta". Tuttavia, il termine "urbanistico" non compare nel resto del testo con riferimento allo strumento del PO, che, altrimenti, andrebbe denominato POU. Inoltre, sarebbe meglio far riferimento piuttosto che alla dimensione di "area vasta", a quella "intercomunale", in quanto più coerente con il fatto che anche il PSU, e il relativo RUE, siano auspicabilmente redatti a tale ambito sovracomunale.
Infine, con riferimento ai rispettivi contenuti, il c.2 e il c.3 andrebbero logicamente invertiti.

Art.33 ter, c.7, In base al contenuto di tale comma, si pongono, di fatto, dei limiti anche ai contenuti dei nuovi PO introdotti dalla norma stessa.

Art.33 ter, c.8, Circa la decadenza delle previsioni non attuate, queste dovrebbero limitarsi ai soli vincoli espropriativi (cui andrebbe limitata la dichiarazione di pubblica utilità di cui al successivo c.9), introducendo eventualmente una decadenza differenziata per le previsioni attuabili per iniziativa privata. Diversamente, andrebbe chiarito che ci si riferisce alle previsioni sia espropriative che conformative e, quindi, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata.

Art.33 ter, c.10, Si fa riferimento alla possibile utilizzazione temporanea di edifici ed aree. Si ripete all'Art..33quater, c.17, sarebbe opportuno

	<p>Articolo 33 quater (Interventi per la rigenerazione urbana)</p>	<p>riportare in unico comma, da richiamare dove necessario</p> <p>Art.33 quater, c.1, La lett.a) fa riferimento al singolo edificio. Nella lett.b) si ammette che la "ristrutturazione urbanistica" possa nuovamente riguardare anche un solo edificio. Per quanto un unico lotto possa essere di grandi dimensioni, tale tipo di intervento non rientrerebbe a rigore in tale categoria di intervento.</p> <p>Art.33 quater, c.5, La frase "al fine di raggiungere innovazione, sviluppo sostenibile, riqualificazione e inclusione sociale per riformulare città e quartieri come punto di incontro tra persone, economie, culture e iniziative sostenibili" comprende affermazioni di principio generali e non operative. Andrebbe collocata più opportunamente nel testo normativo. Dovrebbe far parte di una definizione unica, in un solo comma dedicato.</p> <p>Art.33 quater, c.8, Le parole "Qualora l'acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, ovvero laddove non risulti possibile al privato di reperire aree libere nella zona omogenea d'intervento, il Comune dispone che, in luogo del conferimento, anche parziale, delle aree, venga corrisposta uno somma corrispondente al relative valore di mercato", che si ripetono anche al successivo Art..33quater, c.17, vanno riportate in un unico articolo (ad esempio, all'Art.31).</p>
--	---	---

	<p>Art. 33 quinques (Programma integrate di valorizzazione per lo sviluppo del territorio)</p> <p>....</p> <p>All'articolo 36, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:</p> <p>....</p>		<p>Art.33 quater, c.9, La individuazione di aree di rigenerazione urbana deve essere una azione positiva e non esclusiva. Andrebbero individuate nel PSU le aree in cui tali tipologie di intervento sono richieste e prioritarie rispetto ad un approccio esclusivo, tipico di una norma straordinaria e transitoria.</p> <p>Art.33 quater, c.17, Si veda quanto già detto Art..33quater, c.8.</p> <p>Art.33 quater, c.18, Si veda quanto detto per l'Art..33bis, c.10, in cui si fa riferimento alla possibile utilizzazione temporanea di edifici ed aree.</p>
			<p>Art. 36, c.3bis, Essendo il dispositivo dedicato alle STU, un elenco dichiarativo delle tipologie di programmi previsti dalla normativa risulta impropriamente collocato. Resta ferma la osservazione circa la necessità che ci debba essere una differenziazione così specifica e predefinita dei programmi attivabili.</p>
<p>Art. 38 Disciplina dei vincoli urbanistici 1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni</p>			<p>Art.38, c.1, Si fa riferimento al "piano urbanistico comunale" utilizzando due volte la</p>

<p>determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stata emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.</p> <p>...</p> <p>3. A seguito della scadenza dei vincoli di cui al comma 1 si applicano, nelle zone interessate, i limiti di edificabilità previsti dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 17 e, previa deliberazione del Consiglio comunale, sono consentite opere pubbliche e di interesse pubblico.</p>			<p>sigla Puc e una volta la sigla PUC. Si consiglia di uniformare, in tutto il testo, la modalità con cui si è deciso di siglare un determinato strumento. Si dovrebbe, inoltre, far più propriamente riferimento al PO, in quanto dovrebbe essere questo lo strumento che impone vincoli espropriativi di durata quinquennale sul territorio.</p> <p>Art.38, c.3, Si fa riferimento ai limiti di edificabilità di cui alla LR 17/1982.</p> <p>Sarebbe meglio uniformare facendo riferimento all'Art.9 del Dpr 380/2001 (vedi anche Art.44, c.3).</p>
<p>Art. 39 Poteri sostitutivi ...</p>			<p>Art.39, Per i poteri sostitutivi interviene la Provincia. Si dovrebbe precisare quale Ente interviene nel caso di comuni facenti parte della Città Metropolitana.</p>
	<p>Al comma 1 dell'articolo 40 le parole "direzione generale per Il Governo del territorio della Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione";</p>		<p>Art.40, La norma riguarda Supporti tecnici e finanziari alle province e ai comuni. Sembra non siano previsti analoghi supporti per la Città Metropolitana.</p>

<p>Art. 43 bis comma 1bis, lett. d) Si chiede che dopo la parola "intercomunale" siano aggiunte le parole "per i territori comuni interessati".</p>			
<p>All'articolo 43 bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: "1 bis. Il regolamento di attuazione della presente legge inoltre: <i>omissis</i> d) determina modalità, termini, procedure e contenuti per: il rilascio da parte della Regione della dichiarazione di coerenza dei piani delle Province e della Città Metropolitana al Piano territoriale regionale; il rilascio da parte delle Province e della Città Metropolitana della dichiarazione di coerenza dei piani urbanistici comunali al proprio strumento di pianificazione territoriale; far assumere al Piano territoriale metropolitano e ai piani territoriali di coordinamento provinciale il ruolo di Piano strutturale urbanistico intercomunale; <i>omissis</i></p>			
<p>All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "31 dicembre 2023" sono</p>			

	<p>sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024"; 2) al comma 2 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024";</p>		<p>Art.44, c.2. Si segnala che il comma c.1 manca. Si rileva, inoltre, che una norma che ancora deve essere approvata prevede una scadenza relativa ad un termine, il 31 marzo 2021 (approvazione del Preliminare di Piano), già trascorso.</p> <p>Art.44, c.3. Qui si prevede una norma relativa ai vincoli di edificabilità (Art.9 del Dpr 380/2001) diversa dall'Art.38, c.3.</p> <p>Art.44, c.4bis, Qui si prevede una norma diversa dall'Art.38, c.3. Limitando l'applicazione del Dpr.380/2001 alle sole zone agricole, non si ritiene che si ottenga una penalizzazione sufficiente del comune per indurlo ad attivarsi per l'aggiornamento dello strumento urbanistico generale.</p> <p>Si ritiene che i limiti temporali imposti siano sostanzialmente irrealistici costringendo la Regione all'ennesima proroga che, tra l'altro, genera sfiducia nell'effettiva perentorietà dei termini stessi.</p> <p>Sarebbe opportuno che i PUC approvati all'entrata in vigore della legge, che possono unificare e conformare le previsioni dei PUC ai contenuti del PSU senza modifiche sostanziali, possono approvare il nuovo strumento con un semplice passaggio in Giunta, senza che ciò richieda la ripubblicazione del piano. Contrariamente, qualora siano apportate innovazioni che modifichino in modo sostanziale le previsioni contenute nel PUC approvati, il Comune procede alla</p>
	<p>Art. 45 Regime transitorio della strumentazione in itinere</p>		

			ripubblicazione del PSU, e questo segue l'iter di approvazione del PSU.
	<p>Dopo l'articolo 45 sono aggiunti i seguenti: "Art. 45 bis (Parcheggi pertinenziali) Art. 45 ter (Recupero di locali tecnici e di manufatti esistenti) Art. 46 Norme in materia di inquinamento acustico</p>		<p>Art.45 bis, Una norma su Parcheggi pertinenziali non sembra pertinente con una LR di GdT. Art.45 ter, Una norma su Recupero di locali tecnici e di manufatti esistenti non sembra pertinente con una LR di GdT. Si dovrebbe aggiornare la parola "PUC" con "PSU".</p>
	<p>all'articolo 47, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4 bis. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4 del decreto legislative n. 152/2006, le competenze in materia di valutazione ambientale, nel rispetto della normativa statale, sono cost distinte: ... dopo l'articolo 47 è aggiunto il seguente: "Art. 47 bis (Adeguamento della pianificazione) </p>		<p>Art.47, c.1, La norma dovrebbe riferirsi a "piani e programmi urbanistici e territoriali".</p>
	<p>dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:</p>		<p>Art.48, c.1, La norma esclude dalle deleghe e sub-deleghe la Città Metropolitana.</p>

	"Art. 48 bis (Edilizia residenziale pubblica e sociale) ...		Art.48bis, c.1, lett.a) e lett.b) , Si ritiene che le definizioni di edilizia "sovvenzionata" e di "edilizia agevolata" siano note e prescindano da declinazioni regionali.
--	---	--	--